



CITTA' DI GIAVENO

Provincia di Torino

REPUBBLICA ITALIANA

REP. Nr.

CONVENZIONE URBANISTICO-EDILIZIA

PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SCOMPUTO DEGLI ONERI

Art. 16 c.2 bis del D.P.R. 06.06.2001 n°380 e s.m.i.

relativa al PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO

in ambito di zona "R.2.7" via Frossasco - via Bardonecchia

Stralcio funzionale lotti n°1-2-3-4.

Convenzione edilizia da stipularsi ai sensi dell'art. 43 L.R. 56/1977
e successive modificazioni ed integrazioni.-

TRA

La Città di GIAVENO, (C.F. 86003330015) nel seguito denominata per
brevità "Città".

Ed i Sig.ri:

Ed i Sig.ri:

AA Ab, (C.F.): nato a Giaveno (TO) il .././... e residente in;

AA Ab, (C.F.): nato a Giaveno (TO) il .././... e residente in;

nel seguito denominati per brevità "Proponenti".-----

per l'attuazione dello stralcio funzionale relativo ai lotti n°1,2,3 e
4 del Piano Esecutivo Convenzionato in zona R2.7 del vigente P.R.G.C.
località via Frossasco via Genolino, approvato dal Consiglio Comunale
con Deliberazione n°10 del 29.03.2011.

L'anno duemila..., addi _____ del mese di _____, alle

ore _____, in

Avanti al sottoscritto ufficiale rogante

sono presenti:

da una parte: l'Arch. Tiziana PERINO DUCA, nata a LANZO (TO) il

09.07.1961 e domiciliato per la carica in GIAVENO, P.zza Papa Giovanni

XXIII n° 1 (C.F. del Comune 86003330015) non in proprio ma nella sua

qualità di **Responsabile dell'Area Urbanistica e Gestione del**

Territorio, autorizzato a stipulare i contratti per le materie di

competenza della propria area ai sensi dell'art. 107 del Decreto

Legislativo 18.08.2000 n° 267 e s.m.i. ed in forza del Decreto del

Sindaco n°27 del 11.06.2009 e, la quale dichiara di agire

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune suddetto

ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale nr. del

, divenuta esecutiva ai sensi di Legge che, unitamente alla bozza di

convenzione in copia conforme all'originale, rilasciata dalla Città di

Giaveno, si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**, omessane

lettura per dispensa avutane dai comparenti, e,

dall'altra parte i signori:

AA Ab, (C.F.):) nato a Giaveno (TO) il .././... e residente in

AA Ab, (C.F.):) nato a Giaveno (TO) il .././... e residente in

soggetti della cui identità personale, qualifica e poteri io

_____ sono certo, alla presenza dei testimoni Sigg.:

....., (C.F.), nato a il e residente ...

nel seguito denominati per brevità "Proponenti".-----

Detti componenti, della cui identità personale io notaio sono certo,

P R E M E T T O N O

a) la Città di GIAVENO è dotata di Piano Regolatore Generale Comunale

la cui Variante di Revisione è stata approvata dalla Regione

Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale con modifiche ex

ufficio n°28-2935 in data 28.11.2011 pubblicata sul B.U.R. n°49 del

07.12.2011;

b) la Città di GIAVENO è dotata di Regolamento per l'esecuzione di

opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri approvato dal

Consiglio Comunale con deliberazione n°38 del 25.09.2012.

c) il Consiglio Comunale con propria deliberazione n°10 del 29.03.2011

ha approvato il PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO in ambito di zona

"R.2.7" via Frossasco - via Bardonecchia;

d) i "Proponenti" sono proprietari degli immobili siti in GIAVENO (TO)

e distinti in mappa del C.T. come segue:----

a. signor AABB lotto 1:FG 74 mappali n° 884-903 di mq 901 di

superficie fondiaria che origina una SUL di mq 410

b. signor AABB lotto 2: FG 74 mappali n° 885-904 di mq 922 di

superficie fondiaria che origina una SUL di mq 410

c. signor AABB lotto 3:FG 74 mappale n° 886 di mq 918 di superficie

fondiaria che origina una SUL di mq 410

d. signor AABB lotto 4 FG 74 mappale n° 887 i mq 957 di superficie

fondiaria che origina una SUL di mq 410

e) tali immobili sono pervenuti in proprietà alla stessa Proponente in

forza di atto

f) come stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n°
del.....i citati appezzamenti rappresentano stralcio funzionale del
Piano Esecutivo Convenzionato in ambito di zona "R.2.7" via
Frossasco - via Bardonecchia approvato dal Consiglio Comunale con
propria deliberazione n°10 del 29.03.2011,

g) Che la suddetta deliberazione di Consiglio Comunale n° del consente
di attuare parte degli interventi previsti dal Piano Esecutivo
Convenzionato in ambito di zona "R.2.7" attraverso l'individuazione
di uno stralcio funzionale individuando in particolare i lotti n°1-
2-3 e 4, con riferimento a quanto stabilito nel suddetto S.U.E. **che**
i Proponenti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e di
attenervisi scrupolosamente;

h) Che per l'utilizzazione a scopo edilizio delle aree di cui trattasi,
la suddetta deliberazione di Consiglio Comunale n° del ha approvato
la documentazione tecnica a firma dell'ing. Marcello CHIAMPO, (C.F.:
CHM MCL 56S21 E020V), con studio in Giaveno (TO), via Roma n. 14,
iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Torino e Provincia al
n°4643J, elaborati elencati all'articolo 2 e precisando che la
presente convenzione stabilisca:

- impegno da parte del Proponente alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria previste dal P.E.C. a scomputo degli
oneri di urbanizzazione dell'area denominata Stralcio Funzionale
lotti 1-2-3-4;

- requisiti e tempi di realizzazione degli interventi edilizi e

delle opere di urbanizzazione dell'area denominata Stralcio

Funzionale lotti 1-2-3-4;

- impegno del Proponente al versamento del contributo di costruzione dell'area denominata Stralcio Funzionale lotti 1-2-3-4;

i) i Proponenti, indicati in epigrafe in qualità di firmatari della presente convenzione, hanno dichiarato di essere in grado di assumere gli impegni contenuti nella presente convenzione.-----

j) che la Città di Giaveno, dal canto suo, si impegna a rilasciare i permessi di costruire per gli interventi previsti dal P.E.C. ed in particolare dall'area denominata Stralcio Funzionale lotti 1-2-3-4 , con le modalità della presente convenzione, nel rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti in materia edilizia e delle prescrizioni del P.E.C. stesso.

CIO' PREMESSO

I componenti a nome della Città di Giaveno e della Proprietà,-----

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

con riserva delle approvazioni di Legge per quanto concerne la Città di Giaveno, ma in modo fin d'ora definitivamente impegnativo per quanto concerne i Proponenti.-----

ARTICOLO 1

Caratteristiche della convenzione

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione come gli elaborati costituenti il P.E.C. approvato con D.C.C. n°10 del 29.03.2011 come aggiornati con atto di D.C.C. n° del

relativamente all'area denominata Stralcio Funzionale lotti 1-2-3-4---

ARTICOLO 2

Prescrizioni e modalità di carattere generale

Il Comune di Giaveno, con la firma della presente Convenzione, dà attuazione alle previsioni del Piano Regolatore Generale Comunale vigente, avente per oggetto le proprietà indicate in premessa, in conformità al Piano Esecutivo Convenzionato in ambito di zona "R.2.7" approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n°10 del 29.03.2011 ed alla successiva deliberazione di Consiglio Comunale n° del che ne consente l'attuazione attraverso l'individuazione di uno stralcio funzionale individuando in particolare l'area ed i lotti n°1-2-3 e 4, costituito dagli elaborati conservati presso l'Archivio edilizio del Comune nel fascicolo della Pratica Edilizia n°64/2014 ed, in particolare, dai seguenti elaborati di aggiornamento relativi all'area denominata Stralcio Funzionale lotti 1-2-3-4:

- Elaborato numero 1: Schema convenzione;
- Elaborato numero 2: Computo Metrico Estimativo;
- Elaborato numero 3: Quadro Tecnico Economico;
- Tavola 1: Planimetria generale di rilievo, sezioni - estratti cartografici;
- Tavola 2: Definizioni delle superfici - Standards urbanistici;
- Tavola 3: Planimetria dei lotti - Schemi tipologici;
- Tavola 4: Viabilità carrabile e sezioni tipo;
- Tavola 5: Sistemazione generale dell'area - Profili viabilità veicolare;

➤ Tavola 6: Reti acque bianche - Reti acque nere;

➤ Tavola 7: Reti acquedotto. Energia elettrica, gas, illuminazione pubblica, telefonia;

richiamando totalmente tutti gli altri elaborati del PEC stesso non aggiornati con la suddetta deliberazione di Consiglio Comunale n° del ...
Detti documenti, in quanto richiamati nelle deliberazioni di Consiglio Comunale n°10 del 29.03.2011 e n° ... del ... hanno già acquisito natura di atti pubblici, ne viene quindi omessa l'allegazione (salvo per quanto concerne lo schema di convenzione) dichiarando le parti di conoscerli in ogni loro aspetto per averli il Proponente sottoscritti ed il Comune approvati. Gli elaborati sono, in originale, depositati nell'Archivio del Comune che ne cura la custodia e ne garantisce, per legge, la presa visione ed il rilascio di eventuali copie.-----
Il Proponente si obbliga per sé, successori ed aventi causa ad osservare, nell'utilizzazione edilizia ed urbanistica delle aree e degli immobili di loro proprietà sopraindicati, le prescrizioni e previsioni del P.R.G.C., dei Regolamenti Comunali e del P.E.C.-----

ARTICOLO 3

Cessione alla Città di Giaveno

Non sono previste ulteriori aree in cessione rispetto a quelle indicate nel PEC.

ARTICOLO 4

Assoggettamento ad uso pubblico di aree private

Non sono previste aree da assoggettarsi ad uso pubblico.

ARTICOLO 5

Utilizzazione temporanea da parte del Proponente delle aree cedute

Il Comune di Giaveno si obbliga a consentire al Proponente l'utilizzazione temporanea dell'area di proprietà del Comune, sino al termine massimo coincidente con la fine dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione, per consentire la realizzazione delle opere di urbanizzazione cui le stesse aree sono destinate e ai fini dell'impianto del relativo cantiere, senza corresponsione di oneri a qualsiasi titolo.

E' inteso che fino all'avvenuta consegna delle aree urbanizzate resta a carico dei Proponenti ogni onere di manutenzione delle aree in argomento.

ARTICOLO 6

Monetizzazione di aree per attrezzature e servizi.

Considerando che le aree da destinarsi al soddisfacimento degli standards urbanistici previsti per l'attuazione dello strumento urbanistico esecutivo approvato sono già di proprietà del Comune di Giaveno e verificano gli standards minimi previsti dall'art.21 della Legge Urbanistica Regionale, non occorre il ricorso alla monetizzazione.

ARTICOLO 7

Utilizzazione urbanistica ed edilizia delle aree

La presente convenzione prevede l'utilizzazione edificatoria delle aree indicate in premessa.

L'intervento edilizio globale, secondo le previsioni del PEC, è destinato a residenza ed è finalizzato alla nuova costruzione massima

di n°4 nuovi fabbricati mediante il rilascio di distinti permessi di costruire relativi ad altrettanti lotti, quali risultano rappresentati nell'elaborato grafico presente nel P.E.C.

L'esatta definizione dei parametri edilizi verrà effettuata per ogni singolo permesso di costruire, fermo restando il rispetto delle quantità complessive stabilite nel PEC per ogni singolo lotto. Le destinazioni d'uso suddette non possono essere modificate per tutta la durata della presente convenzione e, comunque, anche oltre tale termine, solo dietro espresso consenso della Città ed ove le modificazioni stesse consentano una migliore attuazione delle previsioni. Eventuali modificazioni di destinazione non consentite, porteranno ad una penale convenzionale a carico dei Proponenti o degli aventi diritto, pari al doppio del valore dell'area di cui è stato modificato l'uso, secondo la stima degli uffici competenti.

I Proponenti si impegnano, anche per gli aventi diritto, alla manutenzione delle aree di pertinenza degli edifici a destinazione residenziale, affinché tali aree siano effettivamente utilizzabili per gli usi previsti.

I progetti degli edifici e gli accessi ai lotti, contenuti nelle tavole e portati al grado di sviluppo tecnico richiesto per la convenzione, hanno titolo documentario del prodotto urbanistico ed edilizio che si vuole conseguire e saranno ulteriormente precisati negli atti tecnici a corredo della domanda di permesso di costruire.

Gli interventi edilizi dovranno essere realizzati rispettando la forma, l'ubicazione, la tipologia architettonica, l'omogeneità dei

materiali e i parametri urbanistici ed edilizi previsti dal P.E.C. e dalla Relazione tecnica illustrativa. Le eventuali modifiche al perimetro di fabbrica dei singoli edifici dovranno essere contenute nelle sagome limite riportate nella planimetria di cui alle tavole progettuali n°2 e n°3 del PEC.

Non costituisce variante al P.E.C. la distribuzione dei servizi privati, verde e parcheggio privato, la collocazione delle rampe d'accesso ai piani interrati collocate all'interno dei lotti edificativi in modo diverso rispetto a quanto riportato dagli elaborati del P.E.C., purché non risultino ridotte le quantità previste e purché vengano rispettate le norme vigenti, nonché lievi mutamenti della posizione, orientamento e forme degli edifici, nell'ambito dei lotti edificativi assegnati, nel rispetto delle distanze minime regolamentari.

Non costituisce variante al P.E.C. il trasferimento di S.U.L. tra i diversi lotti individuati all'interno della perimetrazione del P.E.C.stesso, nel limite massimo del 10% della S.U.L. assegnata ad ogni lotto e nel rispetto e verifica dei parametri urbanistici generali oltre al rispetto delle distanze minime regolamentari previste dai confini e tra gli edifici, previa approvazione dei Permessi di Costruire di ogni singolo lotto da parte della Città di Giaveno.

Nessuna variante può essere apportata alla dimensione, forma e ubicazione delle aree destinate e mantenute alla Città per spazi e pubblici servizi, se non attraverso specifica variante al P.E.C..

ARTICOLO 8

Durata del P.E.C. e tempi di realizzazione dell'intervento

Nel rispetto delle Norme Tecniche di attuazione del vigente P.R.G.C., l'attività edificatoria dell'area troverà attuazione concreta mediante distinti permessi di costruire, corrispondenti ai singoli lotti specificatamente individuati nel relativo elaborato presente nel P.E.C.

I permessi di costruire verranno rilasciati solo dopo la stipula della presente convenzione e solo successivamente all'avvenuto inizio dei lavori delle opere di urbanizzazione, con scadenza tale da garantire l'ultimazione dei lavori entro il termine temporale stabilito.

L'ultimazione dell'intervento (edifici privati) avverrà entro il termine di validità del P.E.C. e cioè 10 (dieci) anni dalla data di stipula della presente convenzione (cioè entro il

Tutti i permessi di costruire dovranno essere richiesti alla Città di Giaveno nei tempi utili a consentire il rispetto della scadenza temporale del P.E.C.

Viene fatta salva la possibilità per il Comune di concedere, dietro formale richiesta scritta dei Proponenti, qualora siano sopravvenuti, durante l'esecuzione, fatti rilevanti ed estranei alla volontà dei Proponenti o qualora ostino precise e motivate ragioni tecniche, proroghe al tempo utile per l'ultimazione dei lavori relativi alle sole opere di urbanizzazione di cui trattasi.

L'ultimazione delle opere di urbanizzazione avverrà entro il termine massimo di anni tre dalla data di stipula della presente convenzione.

Nel caso di ingiustificata ritardata ultimazione dei lavori di urbanizzazione le penali da applicare sono stabilite in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque, complessivamente non superiore al 10 per cento.

Detta penale dovrà essere versata al Comune dai Proponenti all'atto dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.-----

Le parti contraenti convengono che non sarà riconosciuta alcuna revisione dei prezzi di progetto.-----

Il Comune potrà, nel predetto caso di inerzia nella realizzazione delle opere di urbanizzazione, rivalersi immediatamente sulla garanzia fidejussoria di cui al successivo articolo, ferma restando impregiudicata la sua facoltà di far eseguire le opere non costruite dai Proponenti, con azione di regresso per le spese e riconoscendo il risarcimento del danno causato oltre alla penale convenzionale e alla facoltà di rescindere/risolvere la presente convenzione.

ARTICOLO 9

Opere di urbanizzazione da eseguirsi a scomputo degli oneri di importo

inferiore alla soglia comunitaria

In conformità al disposto di cui all'art. n°45 e n°48 della Legge Regionale 56/77 e s.m.i., i Proponenti si obbligano a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione primaria previste dal P.E.C. con le modalità individuate nei progetti delle singole opere e come meglio specificato negli elaborati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n° del...

Per la realizzazione di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione

i Proponenti sono esclusivi responsabili dell'attività di progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere di urbanizzazione, ferma restando la vigilanza da parte dell'Amministrazione Comunale consistente anche nell'approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo e di eventuali varianti.

I lavori relativi alle opere in oggetto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità agli elaborati progettuali approvati.

La progettazione, l'affidamento dei lavori, l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza, il collaudo, eventuali varianti in corso d'opera, rincari, ribassi sono disciplinati dal vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n°38 del 25.09.2012, che si intende interamente riportato nella presente convenzione e che i Proponenti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e di attenervisi scrupolosamente.

ARTICOLO 10

Agibilità

Ai fini del rilascio del certificato di agibilità relativo ai singoli interventi edilizi, l'opera si intende ultimata quando al singolo immobile sia assicurato l'accesso, l'allacciamento alla rete idrica, alla fognatura, ecc. e sia stato approvato il collaudo definitivo delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri. E' ammessa, a discrezione della Città, la possibilità di rilasciare l'agibilità

anche in caso di collaudo parziale funzionale ai singoli lotti, con la sola esclusione del tappetino d'usura.

ARTICOLO 11

Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria

I Proponenti si impegnano per se stessi, i loro successori o aventi causa a qualsiasi titolo, ad assumersi a scomputo degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria, ammontanti al contributo di seguito determinato ed a versare gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ammontanti al contributo di seguito determinato (con adeguamento alle eventuali variazioni intercorse agli oneri tabellari prima del rilascio dei singoli permessi di costruire, da valutare in conformità agli importi vigenti in quel momento).-----

Detti oneri, salvo quanto sarà meglio precisato al momento del rilascio del singolo permesso di costruire, sono oggi così determinati:-----

1. calcolo analitico del costo delle Opere di Urbanizzazione PRIMARIA corrispondenti alle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione €.252.427,86 iva esclusa (come da computo metrico estimativo)

2. Quota oneri per urbanizzazione PRIMARIA tabellare:

mc (410,00 x 3,00) x 4 x 28,12 €/mc = €.138.350,40

3. Quota oneri per urbanizzazione SECONDARIA tabellare

mc (410,00 x 3,00) x 4 x 24,44 €/mc = €.120.244,80

4. Quota oneri per urbanizzazione per sottotetto: (da valutarsi in

sede di rilascio dei P.d.C.):

La somma degli importi relativi ai punti n°3 e 4 costituirà il contributo residuo minimo stimato a carico del privato per urbanizzazione secondaria e sottotetti, da versarsi direttamente. Tale contributo verrà corrisposto all'atto del rilascio del singolo permesso di costruire, con importo adeguato agli aggiornamenti eventualmente avvenuti degli oneri unitari, stabiliti dalle tariffe comunali in vigore all'atto del permesso di costruire stesso.-----

ARTICOLO 12

Contributo inerente al costo di costruzione

Il Proponente corrisponderà il contributo dovuto, ai sensi delle leggi vigenti, relativo al costo di costruzione al momento del rilascio del singolo permesso di costruire. Detto onere verrà corrisposto con le procedure vigenti all'atto del rilascio del singolo permesso di costruire.-

ARTICOLO 13

Garanzie finanziarie

I Proponenti, in relazione al disposto n° 2 dell'art. n° 45 della L.R. 56/77 e s.m.i, hanno costituito polizza fidejussoria bancaria (o polizze assicurative contratte con compagnie in possesso dei requisiti previsti per la costituzione di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici o società di intermediazione finanziaria autorizzate) a garanzia degli impegni assunti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e precisamente dell'importo di €.394.609,50 = valore lordo delle opere

+ 20%, come disciplinato dall'articolo 8 del vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione di opere di urbanizzazione a scapito degli oneri, con scadenza incondizionata fino alla restituzione dell'originale o di equipollente lettera liberatoria da parte del Comune.

La polizza fideiussoria sopracitata, polizza n° [redacted] emessa in data [redacted] dalla [redacted] - ai sensi dell'art. n°13 della Legge 10.06.1982 n° 348 e s.m.i., è stata accettata dal Comune, sia per quanto attiene al contenuto, sia in ordine alla idoneità della polizza stessa.-----

La fideiussione assicurativa contiene l'espressa condizione che il fideiussore è tenuto a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta della Città, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e valuta, incluse quelle indicate all'art. 1945 C.C. eseguibile entro 30 giorni dalla semplice richiesta della Città e con esclusione altresì del beneficio di preventiva escussione di cui all'art. 1944 C.C.-----

ARTICOLO 14

Esecuzione sostitutiva

La Città di Giaveno si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e dei servizi in sostituzione del Proponente ed a spese del medesimo, rivalendosi nei modi stabiliti dalla Legge e dai Regolamenti in vigore, quando esso non vi abbiano provveduto tempestivamente ed il Comune lo abbia messo in mora con un preavviso non inferiore a tre mesi, salvo in ogni caso

il diritto al risarcimento del danno oltre che all'incameramento della penale convenzionale di cui all'art.8. In tal caso, la Città di Giaveno avrà, inoltre, la facoltà di risolvere la presente convenzione per motivate ragioni.-----

ARTICOLO 15

Trasferimento degli impianti al comune

Gli impianti e le opere a scomputo diverranno gratuitamente di proprietà comunale a seguito del collaudo finale redatto con esito favorevole, previo sopralluogo e verifiche, da collaudatore nominato dai proponenti. Il collaudo e il contestuale trasferimento delle opere dovrà avvenire entro sei mesi dalla comunicazione di fine lavori.

Il verde e le alberate si intendono accettate dal Comune non prima del mese di agosto della seconda stagione vegetativa rimanendo, sino a tale data, a totale carico dei Proponenti o aventi causa la manutenzione (comprensiva delle necessarie bagnature e potature/tagli), ciò senza pregiudizio alcuno per il rilascio del certificato di agibilità degli edifici.-----

ARTICOLO 16

Trasferimento degli obblighi

Qualora i Proponenti procedano all'alienazione totale o parziale delle aree e dei fabbricati oggetto della presente convenzione dovranno fare espressa menzione nei relativi atti di trasferimento degli obblighi e degli oneri di cui alla convenzione stessa, incluse le garanzie fideiussorie. -----

I Proponenti sono tenuti a dare notizia alla Città di Giaveno di ogni

trasferimento effettuato, entro tre mesi dall'atto del trasferimento.

In caso di mancata esecuzione dell'obbligo, i Proponenti saranno tenuti al pagamento pari ad 1/10 del valore dell'immobile trasferito; la Città di Giaveno potrà iscrivere ipoteca a garanzia del pagamento predetto.

In caso di trasferimento parziale degli obblighi ed oneri sopracitati, i Proponenti e gli aventi causa restano solidamente responsabili verso la Città di Giaveno di tutti gli obblighi non trasferiti agli acquirenti degli immobili.-----

Nel caso di trasferimento di immobili, o parte di essi, successivamente alla presa in carico da parte della Città di Giaveno delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri e della conseguente liberatoria della polizza fideiussoria stipulata, non vi è più obbligo da parte della proponente di comunicare alla Città di Giaveno ogni trasferimento effettuato.

ARTICOLO 17

Sanzioni

Sono fatte salve le sanzioni amministrative previste dalla Legge 28 gennaio 1977 n. 10 e dal D.P.R. 06.06.2001 n°380 e s.m.i., dell'art. 69 della L.R. 56 del 6 dicembre 1977 e s.m.i., dall'art.18 del vigente Regolamento per l'esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri e da altre norme di legge e le penali convenzionali di cui ai precedenti articoli.

ARTICOLO 18

Spese generali

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle notarili, di registrazione, nonché catastali inerenti il frazionamento e il successivo stralcio con inserimento nella partita "strade pubbliche" per le cessioni al Comune delle aree convenzionali, saranno a totale carico del Proponente.

In merito viene richiesto il trattamento fiscale di cui alla Legge 28.06.1943 n°666, oltre all'applicazione di altri eventuali benefici più favorevoli.-----

I Proponenti, a loro cura e spesa, ad avvenuta definizione del presente atto, faranno pervenire alla Città di Giaveno n.2 copie complete dello stesso.

ARTICOLO 19

Clausola arbitrale

Le parti concordano che per ogni eventuale controversia dovesse tra loro insorgere in relazione alla presente convenzione, sarà competente il foro giudiziale di Torino e sarà esclusa ogni competenza arbitrale. fatte salve le inderogabili norme di legge.-----

ARTICOLO 20

Rinvio a norma di legge

Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle leggi regionali e statali e comunitarie ed ai regolamenti in vigore ed, in particolare, al D.P.R. 06.06.2001 n°380 e s.m.i. alla Legge Urbanistica 17.08.1942 n°1150, alla legge 28.01.1977 n°10 ed alla Legge Regionale 05.12.1977 n°56 e s.m.i., nonché alla legge 28.02.1985 n° 47 e loro successive modifiche ed integrazioni, al

vigente Regolamento per l'esecuzione di opere di urbanizzazione a
scomputo degli oneri, alla vigente normativa in materia di LL.PP. ed
ogni altra norma vigente ed applicabile in materia.-----

ARTICOLO 21

Le parti confermano la già prestata autorizzazione al trattamento dei
dati personali, al loro invio ai competenti Uffici pubblici ed alla
relativa conservazione nei miei archivi, anche informatici (D.Lgs.
196/2003).

E richiesto, io Notaio ho ricevuto questo atto, scritto in parte da me
ed in parte da persone di mia fiducia, parte a mano e parte a
macchina, da me letto, presenti i testi, alle comparenti che lo
confermano e con me e con i testi lo sottoscrivono alle ore
(.....).

Letto, confermato e sottoscritto.-----

P. LA CITTA' DI GIAVENO:

Arch. Tiziana PERINO DUCA

I PROPONENTI

1)

2)

IL NOTAIO: